



COMUNE DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri assegnati n. 32 – Consiglieri in carica n. 32

ANNO 2017

DELIBERAZIONE N. 75

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)

L'anno **DUEMILADICIASSET** il giorno **11** del mese di **LUGLIO** alle ore **9,30** nella **SALA CONSILIARE** del **PALAZZO** degli **UFFICI MUNICIPALI** di Avellino.

A seguito di convocazione disposta dal **PRESIDENTE**, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in seduta **pubblica** sessione **STRAORDINARIA** ed in **SECONDA** convocazione.

Presiede il **PRESIDENTE** Livio Petitto .

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** Dott. Riccardo Feola .

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei presenti.

CONSIGLIERE	PRESENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE
SINDACO - dott. Paolo Foti	No	Barbara Matetich	No
Livio Petitto	Si	Ida Grella	Si
Giuseppe Negrone	No	Francesco Saverio d'Argenio	Si
Nadia Arace	No	Nicola Poppa	Si
Gerardo Melillo	No	Costantino Preziosi	No
Francesco Russo	No	Raffaele Pericolo	No
Antonio Genovese	No	Enza Ambrosone	No
Laura Nargi	Si	Alberto Bilotta	Si
Giuseppe Giacobbe	Si	Mafalda Galluccio	No
Francesca Di Iorio	Si	Domenico Palumbo	No
Mario Cucciniello	Si	Nicola Battista	No
Salvatore Cucciniello	Si	Monica Spiezia	Si
Lorenzo Tornatore	Si	Carmine Montanile	Si
Adriana Percopo	No	Gianluca Festa	Si
Francesca Medugno	No	Virgilio Cicalese	No
Silvia Amodeo	No	Giancarlo Giordano	Si
Massimiliano Miro	No		

Il *Presidente*, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

Sono, altresì, presenti e partecipano alla seduta, senza diritto al voto, il Vice Sindaco Iaverone Maria Elena e gli Assessori: Preziosi Costantino; Tomasone Ugo; Mele Teresa; Carbone Anna; Iannaccone Arturo; Gambardella Bruno e Valentino Paola.

(omissis dibattito)

Su proposta del Sindaco e dell'Assessore alle Partecipate

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore *Arturo Iannaccone*;

Richiamati :

i principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii ;

premesse che:

la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*";

in particolare, il comma 611 della predetta legge dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Considerato che:

- alla data odierna, le risultanze di bilancio disponibili delle società partecipate dal Comune di Avellino relative agli ultimi tre esercizi sono quelle riportate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione;

Visto

- che con delibera n. 151/2016, la Giunta Comunale ha approvato il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, prevedendo, in particolare, la dismissione di partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.1 comma 611 lett. a L. 190/2014) – nel caso di specie, individuate in quelle detenute dal Comune di Avellino nella **società consortile a responsabilità limitata Irpinianet** nonché

nella **società consortile a responsabilità limitata Medea Qualimed** – nonché la dismissione di partecipazioni detenute dal Comune di Avellino in società/consorzi per i quali i bilanci degli ultimi 3 esercizi disponibili sono in perdita – fattispecie configurabile nel caso del **Consorzio A.S.I.**;

- che il suddetto Piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto

- di dover procedere a ratificare quanto disposto con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze *dr. Gianluigi Marotta*, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio *dr. Riccardo Feola*, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con votazione per appello nominale che ha dato il seguente risultato:

Voti **FAVOREVOLI n. 7** (*Petitto Livio, Nargi Laura, Giacobbe Giuseppe, Cucciniello Mario, Grella Ida, d'Argenio Francesco, Ambrosone Enza*) – **CONTRARI n. 5** (*Festa Gianluca, Bilotta Alberto, Spiezia Monica, Giordano Giancarlo, Di Iorio Francesca*) – **ASTENUTO n.1** (Cucciniello Salvatore) – su n. 13 presenti;

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di ratificare quanto deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 151/2016 e, di conseguenza, di approvare il *Piano di razionalizzazione delle società partecipate*, allegato alla suddetta deliberazione giuntale, che ad ogni buon fine si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 2);
3. di procedere, in aderenza al suddetto Piano, alla dismissione di partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Avellino (ai sensi dell'art.1 comma 611 lett. a) L. 190/2014 – nel caso di specie, individuate in quelle detenute nella **società consortile a responsabilità limitata Irpinianet** nonché nella **società consortile a responsabilità limitata Medea Qualimed** – nonché alla dismissione di partecipazioni detenute dal Comune di Avellino in società/consorzi per i quali i bilanci degli ultimi 3 esercizi disponibili sono in perdita – fattispecie configurabile nel caso del **Consorzio A.S.I.**;
4. di demandare al Segretario Generale/Dirigente del Servizio Partecipate i conseguenti adempimenti, nonché la notifica della presente deliberazione alle suindicate società/consorzi;
5. di dare alla presente ***immediata eseguibilità***.

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Avellino, _____

f.to II SEGRETARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo dichiara di aver affisso all'ALBO PRETORIO la retroscritta deliberazione il giorno 28/07/2017 e che procederà alla defissione della stessa decorsi 15gg. dalla pubblicazione.

Avellino, 28/07/2017

f.to IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su dichiarazione del Messo, il sottoscritto SEGRETARIO certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO in giorno 28/07/2017 e resterà affissa per 15 gg. consecutivi, e cioè fino al 12/08/2017

Avellino, 28/07/2017

f.to II SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'ALBO PRETORIO COMUNALE per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 28/07/2017 come prescritto dall'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Che la presente DELIBERAZIONE è divenuta **ESECUTIVA** il giorno _____
- Perché dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

Avellino, li _____

f.to II SEGRETARIO

SOCIETA'	QUOTA DETENUTA DAL COMUNE	DURATA DELLA SOCIETA'	RISULTATO BILANCIO 2012	RISULTATO BILANCIO 2013	RISULTATO BILANCIO 2014	RISULTATO BILANCIO 2015
ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	10,37%	31-dic-50	+ € 144.763,00	- € 5.266.772,00	+ € 158.425,00	-€ 30.718.472
AZIENDA CITTA' SERVIZI S.R.L.	100%	31-dic-50	+ € 9.100,00	-€ 53.210,00	+ € 15.231,00	- € 782.735
CONSORZIO A.S.I.	8,40%	31-dic-29	- € 691.308,00	- € 163.700,00	- € 1.838.223,00	-€ 1.674.152
* CONSORZIO ENTE D'AMBITO CALORE IRPINO	7,03%		+ € 223.207,49	+ € 85.960,97	+ € 351.338,59	€ 170.002,49
* CONSORZIO IRPINO PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI	39,68%	30-ott-25	+ € 560.577,15	+ € 451.473,36	+ € 471.844,53	€ 520.436,98
FONDAZIONE UNIVERSITARIA SALERNO	2,59%	durata indeterminata	n.d.	+ € 114.730,00	+ € 163.330,00	€ 37.732,00
IRPINIANET SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	5,69%	31-dic-50	€ 0,00	€ 0,00	- € 3.696,00	€ 0,00
SOCIETA' CONSORTILE A R.L. MEDEA- QUALIMED	13,89%	31-dic-15	-€ 1.393,00	-€ 1.038,00	-€ 459,00	-€ 621,00
* ente in contabilità finanziaria						



COMUNE DI AVELLINO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Art. 1 comma 612 e segg. della Legge 190/2014

INDICE

RELAZIONE TECNICA EX ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/20143	3
Quadro normativo di riferimento	3
Art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015	3
Art. 1 comma 612 della legge di stabilità 2015	3
Art. 1 comma 613 della legge di stabilità 2015	3
Art. 1 comma 614 della legge di stabilità 2015	4
Art. 1 comma 616 della legge di stabilità 2015	4
Le partecipazioni comunali	
Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni comunali	
Metodi e strumenti per la razionalizzazione	5
Criteri ritenuti non applicabili al piano	5
Criteri applicati al piano	6

RELAZIONE TECNICA EX ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014

Quadro normativo di riferimento

Art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Art. 1 comma 612 della legge di stabilità 2015

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 1 comma 613 della legge di stabilità 2015

Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Art. 1 comma 614 della legge di stabilità 2015

Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Art. 1 comma 616 della legge di stabilità 2015

All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della» sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;
- b) secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede, tra l'altro, in capo agli enti locali, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute che deve iniziare con il 1° gennaio 2015 e terminare il 31 dicembre 2015.

La disposizione è finalizzata ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. In definitiva trattasi di norma orientata alla riduzione del numero delle partecipate.

La norma, nel prescrivere l'obbligo del processo di razionalizzazione, suggerisce anche dei criteri da seguire che, nel chiaro disposto, non assumono un valore tassativo ma solo esemplificativo, anche se confermano da una parte il quadro normativo esistente e dall'altro lo rafforzano. I criteri paventati dal legislatore sono:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (questo elemento in realtà era già contenuto nell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 per il quale si effettuò una ricognizione delle proprie società partecipate individuando quelle da mantenere in quanto necessarie per il perseguimento di un fine istituzionale o di un interesse generale dell'ente e quelle da dismettere, in quanto non rispondenti ai fini appena menzionati). In ogni caso la legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti da quella disposizione che reca il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Se ne deduce che, in linea di massima, le società a mercato non sono giustificate in quanto, contemporaneamente, non realizzano le finalità istituzionali e contrastano con il quadro europeo.
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La fattispecie è da leggere in unione con la lett. c, in quanto le aggregazioni sono in grado di produrre economie di scala e di agevolare la gestione delle società interessate;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Si tratta, evidentemente, di una esigenza trasversale ad ognuna delle azioni previste nelle precedenti lettere.

Al fine di dare attuazione ai processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, il successivo comma 612 stabilisce che: entro il 31 marzo 2015 gli enti debbano approvare un piano operativo di razionalizzazione definendo le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire;

- il piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente

sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente;

- entro il 31 marzo 2016 gli enti dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet. La norma specifica che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del d.lgs. 33/2013, perciò in grado di attivare in materia il controllo sociale.

Questo procedimento, seppur non sorretto da sanzione in caso di mancata approvazione del piano, prefigura comunque una forma di controllo demandata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, quale destinataria dei rivenienti documenti, sotto il profilo contabile, finanziario ed economico dell'azione amministrativa, con riferimento alle partecipazioni societarie. Il comma 613 della legge di stabilità 2015 precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria. Il successivo comma 614 specifica che nell'attuazione del piano di razionalizzazione si applicano le previsioni di cui all'art. 1 commi da 563 a 568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità di personale tra società partecipate. Ed il comma 616 prevede che gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle P.A. in seguito allo scioglimento delle società, ed ora anche delle Aziende speciali, sono esenti da imposizione fiscale. Infine si ritiene di dover puntualizzare che la legge di stabilità in esame individua nel Sindaco il soggetto preposto all'approvazione del piano e delle relazioni. Tuttavia è evidente come l'organo deputato a condividere tali atti debba essere necessariamente il Consiglio Comunale. È, infatti, conseguenza ordinamentale che rinviene dalla lett. e) del secondo comma dell'art.42 del TUEL, che conferisce al Consiglio la competenza esclusiva in materia di partecipazioni dell'ente locale a società di capitali. Perciò appare fisiologica la delibera consiliare preventiva di condivisione dei contenuti di piano, con la conseguenza che lo stesso viene assunto "su proposta" proprio del Sindaco.

Le partecipazioni comunali (Enti controllati – Società partecipate)

Società partecipata/ Ente controllato	Partecipazione comunale (%)
ALTO CALORE SERVIZI	10,37
IRPINIANET SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.	5,69
A.T.O CALORE IRPINO	7,03
AZIENDA CITTÀ SERVIZI	100,00
FONDAZIONE UNIVERSITARIA SALERNO	2,59
CONSORZIO ASI	8,40
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. MEDEA	13,89
CONSORZIO IRPINO STUDI UNIVERSITARI	10/24

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

Metodi e strumenti per la razionalizzazione

Si premette, con interpretazione corrente significativamente accreditata (cfr. R. Camporesi "Il piano di razionalizzazione delle società partecipate locali nella legge di stabilità 2015" in Diritto dei Servizi Pubblici 2015), che tra i criteri normativi enunciati uno solo ha un contenuto oggettivo (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), mentre gli altri hanno elevato contenuto soggettivo. Ovviamente ciò non esime dall'obbligo di giustificare e dare dimostrazione di quanto si assume, ed in tal senso è costruito il filo logico del presente documento.

Criteria ritenuti non applicabili al piano

Dall'esame degli oggetti sociali delle società partecipate dal Comune di Avellino, non si registrano casi di sovrapposizioni di attività tra gli enti partecipati che possano prefigurare la possibilità della creazione di forme aggregative per tale causale.

Criteria applicati al piano

- a) Contenimento dei costi di funzionamento ai sensi del comma 611 lett. e). La pianificazione in tal senso concerne certamente la Società Azienda Città Servizi con la quale si avvieranno trattative, da parte dei settori interessati, finalizzate alla razionalizzazione dei costi dei molteplici servizi offerti dalla società partecipata nella misura del 100%.
Risulta interessata all'ipotesi di contenimento dei costi anche la partecipazione al CIRPU – Consorzio Irpino per la Promozione della Cultura e la Valorizzazione degli Studi Universitari, vista la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 11 del 23 dicembre 2015 con la quale si è deliberato: *"l'abbattimento delle quote consortili dovute dagli Enti consorziati in misura pari al 30% del contributo obbligatorio dovuto"*. A seguito della predetta previsione si registrerà per l'anno 2016 un risparmio per il Comune pari ad € 15.493,71.
- b) Eliminazione di partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.1 comma 611 lett. a) e di quelle in società/consorzi per i quali i bilanci degli ultimi 3 esercizi disponibili sono in perdita. Nel piano si tiene conto, da un lato, dei settori di attività per i quali, nella relazione del Commissario Straordinario Cottarelli dell'agosto 2014, si ipotizza possibile il mantenimento di una partecipazione, delle funzioni fondamentali estrapolate dall'art.19 del DL 95/2012 e, dall'altro, della recente sentenza della Corte Costituzionale sui servizi di interesse generale che vengono affermati come coincidenti con i servizi pubblici locali. L'intreccio con gli oggetti sociali dei sodalizi evidenzia la fattispecie per la **Società Consortile a r. l. Medea, per la società consortile a responsabilità limitata Irpinianet e per il Consorzio A.S.I.**

Il Sindaco
Paolo Foti